

## Rimozione barriere architettoniche

---

### L'agevolazione

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una detrazione del 75% per l'abbattimento o eliminazione della barriere architettoniche.

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 365, Legge n. 197/2022) ha disposto la proroga dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2025.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

I lavori devono interessare edifici già esistenti, mentre non è invece previsto nessun limite per quanto riguarda la categoria catastale degli immobili.

## Rimozione barriere architettoniche

---

### Beneficiari

A differenza degli interventi di riqualificazione edilizia, spettante sulle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, il bonus barriere architettoniche del 75%, previsto dal DL 34/2020, spetta non solo a tutti i soggetti IRPEF che sostengono tali spese, ma anche ai soggetti IRES.

Possono, quindi, usufruire dell'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

## Rimozione barriere architettoniche

---

### Gli interventi agevolati

#### Definizione di barriere architettoniche

Gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che possono essere agevolati con i bonus edilizi che espressamente li contemplano, sono quelli che presentano le caratteristiche tecniche previste dal DMn. 236 del 14 giugno 1989.

L'articolo 2 del Decreto definisce "barriere architettoniche":

gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;  
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

#### Interventi agevolati

Tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:

la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);  
il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);  
il rifacimento di scale ed ascensori;  
l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;  
l'installazione di un ascensore in un condominio, deliberati dall'assemblea o autorizzati dal Comune;  
l'installazione di montacarichi (es. la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);  
la realizzazione di ogni strumento sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione.

## Rimozione barriere architettoniche

---

### Misura dell'agevolazione

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;

40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Il bonus anti-barriere 75% è fruibile incinque quote annuali di pari importo.

## Rimozione barriere architettoniche

---

### Cessione del credito e sconto in fattura

A partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del DL 11/2023, non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), ovvero in relazione a interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

### Eccezioni

Vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi:

- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
- quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
- quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).

Ulteriori deroghe sono previste per alcuni interventi, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Inoltre, il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per alcuni interventi relativi al c.d. superbonus.